

si può colpire a prima vista il punto, in cui avvii divergenza tra esso emendamento e il progetto del Ministero; la quale differenza non è talmente grande che, per essere apprezzata dalla Camera, faccia mestieri di far stampare l'emendamento. Se pure non erro, la differenza sta solo in ciò, che secondo il progetto del Ministero si darebbe facoltà ai tribunali di prima cognizione di allungare il carcere di anni dieci, laddove, secondo l'emendamento del deputato Deforest, il tribunale di prima cognizione dovrebbe pronunziare tanti anni di carcere quanti sarebbero gli anni di reclusione a cui avrebbe dovuto l'imputato soggiacere qualora la causa non fosse stata rinviata al tribunale di prima cognizione.

Ciò posto, come ben vede la Camera, non è sì grande la differenza a ben comprenderla, perchè l'emendamento debba essere stampato.

PRESIDENTE. Se non si fa opposizione, darò la parola al deputato Genina per isviluppare il suo emendamento.

GENINA. Ricorderà la Camera lo svolgimento che ho dato ieri l'altro al mio emendamento, il quale non è che il risul-tamento di quanto ebbi già l'onore di esporre in quella seduta.

Il mio emendamento riguarda il caso in cui, dietro i dibattimenti orali che avrebbero luogo avanti il tribunale di prima cognizione o davanti al giudice di mandamento vengano a sparire le circostanze attenuanti che avevano cagionato il rinvio avanti a questo tribunale. In questo caso, secondo il Ministero, la causa dovrebbe essere ciò non ostante giudicata da questo tribunale o dal giudice di mandamento, e dovrebbe in questo caso solamente allungarsi la pena o correzionale o di polizia, che sarebbe stabilita per quel reato.

Io all'opposto reputo che, qualora vengano a sparire queste circostanze, non debba più il tribunale di prima cognizione o di polizia, decidere o giudicare questo reato. A questo punto io credo che noi dobbiamo ritenere i principii generali, vale a dire che in questo caso debba il tribunale di prima cognizione ovvero il giudice di mandamento ritenersi per incompetente e rimandare la causa nanti il tribunale superiore, perchè, come diceva già nell'altra seduta, se si adottasse il sistema del Ministero, ne verrebbe questo scorcio, che cioè in questo caso un crimine sarebbe punito col carcere, un delitto sarebbe punito con pena di polizia, e ne verrebbe quindi una disuguaglianza dei cittadini in cospetto della legge. Vi sarebbero due misure per gli stessi reati, il che sarebbe contrario ai principii di giustizia. Questo d'altronde sovvertirebbe tutto il nostro sistema penale, perchè farebbe passare certo reato nella classe dei delitti, e certi delitti nella classe delle contravvenzioni.

Dunque a me sembra che noi possiamo in questa parte ritenere i principii generali e non adottare questo sistema eccezionale, il quale turberebbe l'economia del nostro Codice penale.

Nè può smuovermi da questo mio pensiero l'osservazione fatta dall'onorevole deputato Tegas anche nella seduta di ieri l'altro. Egli avvertiva che, sebbene il tribunale di prima cognizione giudichi questo reato che sarebbe un crimine, ciò non ostante il tribunale di prima cognizione gli applica la pena del carcere sino a 10 anni; dunque l'intensità della pena del carcere potrà tener luogo della pena criminale; e citava a questo riguardo, direi quasi, un principio da me ammesso riguardo al sistema penitenziario. Io osserverei semplicemente che la questione bisogna ritenerla secondo lo spirito ed il sistema del nostro Codice penale.

Ora, secondo il sistema e lo spirito del nostro Codice penale, vi è una grande differenza tra la pena criminale e la pena cor-

rezionale, e questa differenza sta non solo nella durata, ma nell'indole, di maniera che, per esempio, tre anni di reclusione formano una pena criminale, mentre che cinque anni di carcere non fanno che una pena correzionale.

Non è dunque la durata, è l'indole della pena che determina la maggiore o minore sua importanza. Quando anche adunque si estenda il carcere a 10 anni, non si farà mai che questi possano corrispondere a 10 anni di reclusione, secondo il sistema del nostro Codice penale.

Se si trattasse di una organizzazione generale del sistema penitenziario, allora si potrebbero fare delle altre gradazioni; ma, se noi dobbiamo stare allo spirito del nostro Codice penale, non possiamo adottare questo sistema senza sconvolgerne l'economia. Io credo quindi che si può adottare il mio emendamento senza perturbare gran fatto l'economia della legge presentata dall'onorevole signor ministro.

Come ho già detto l'altro giorno, saranno rarissimi questi casi in cui spariranno le circostanze attenuanti; e se sono rarissimi questi casi, io non so come il ritenere il principio generale del Codice penale in quei casi rarissimi possa sconvolgere il sistema della legge e diminuire quella economia alla quale veramente si vuole avere riguardo.

Nè d'altronde io temo che, ammesso il mio emendamento, i tribunali di prima cognizione e i giudici di mandamento siano troppo correvi a riconoscere che spariscono queste circostanze attenuanti, e che quindi i casi che sarebbero rarissimi per se stessi diventino più frequenti, perchè io voglio credere che quando le sezioni d'accusa o le Camere di consiglio ad unanimità abbiano riconosciute queste circostanze attenuanti, sarà difficile il caso che il dibattimento orale le faccia scomparire e non credo poi che i magistrati siano per mancare al loro dovere e che quindi non vogliano ritenere e giudicare la causa e che, per sottrarsi al giudizio, vogliano rimandarla avanti il tribunale superiore.

Dunque io prego la Camera ad adottare questo emendamento, il quale, a mio parere, farebbe anche scomparire molte difficoltà che erano poste avanti dall'onorevole Pescatore, e che, mentre produce un miglioramento nella nostra legislazione riguardante la procedura criminale, per altro ne lascia intatti tutti i principii; e pregherei anche il Ministero ad aderirvi, perchè io credo che, mentre non pregiudica l'economia del suo progetto, d'altro canto servirà meglio al suo scopo, che è quello di toccare il meno che sia possibile al Codice penale ed ai principii generali della nostra legislazione.

MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Dirò poche cose in risposta alle osservazioni fatte dall'onorevole Genina intorno all'emendamento da lui proposto.

Io riconosco veramente che in questa parte la questione è grave, e che si possono benissimo sostenere diverse opinioni, anzi dirò che fui sommamente esitante nel preparare il progetto, se dovessi adottare piuttosto l'una che l'altra sentenza; ma infine io credetti che il migliore dei mezzi fosse quello che pervenni a proporre.

Egli è vero che, stando alla purezza dei principii generali del diritto penale, la causa dovrebbe essere rimandata allorchando dal dibattimento orale rimanessero escluse quelle circostanze attenuanti per cui la sezione d'accusa fosse stata indotta a rinviare le cause, invece del magistrato d'Appello, al tribunale di prima cognizione; ma seguendo tale sistema, come già accennai nella mia relazione, s'incontrerebbero gravissimi inconvenienti. Il primo consiste nella sconvenienza che vi sarebbe se, dopo che la sezione d'accusa, la quale forma